

PRIME LINEE GUIDA AGLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI, ALL'ARPA LAZIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E AI COMUNI, SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI VOLTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DELLA L.R. 27/98.

1. Introduzione

A seguito della pubblicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3616 del 4 ottobre 2007, e del successivo D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 di proroga dello stato di emergenza al 30 giugno 2008, il Commissario Delegato di cui all'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato alla Protezione Civile n. 2992/99 e s.m.i., è competente, con esclusivo riferimento al settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, al completamento degli iter di approvazione nonché all'espletamento delle azioni amministrative e degli interventi programmati ed in corso al 31 dicembre 2007, finalizzati alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani in applicazione del Piano degli interventi di Emergenza approvato con Decreto n. 95 del 18 ottobre 2007.

Conseguentemente si rende necessario, alla luce della normativa succedutasi nel tempo, individuare, nel rispetto delle deleghe richiamate nella L.R. 14/99 e nella L.R. 27/98, come modificate con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/05, le competenze di ciascuna amministrazione in materia di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della l.r. 27/98 e procedere, al fine di consentire il passaggio alla gestione ordinaria, alla trasmissione delle pratiche restituite dal Commissario di cui sopra ovvero pervenute o che perverranno, in questa fase transitoria, alla Regione Lazio, ai comuni e alle province affinché provvedano all'attivazione dell'istruttoria di legge.

2. Modalità e criteri per l'individuazione delle competenze

Nell'individuare le pratiche da trasferire, gli uffici regionali devono prendere in considerazione, in via prioritaria, le attività richiamate nel punto 5.1 dell'allegato1 al D.Lgs. 59/05, e successivamente le deleghe richiamate nella L.R. 27/98 artt. 5 e 6.

Ne consegue che, fino all'adeguamento della normativa vigente:

- è di competenza regionale, secondo la tipologia d'impianto, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ovvero il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

1. impianti che svolgono attività di eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, incluse le attività preliminari, quali definite negli allegati B e C (operazioni da R1 a R9) alla parte IV al D.Lgs. 152/06;
2. impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani con capacità produttiva > 3 tonnellate/ora;
3. impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi con capacità > 50 tonnellate/giorno previo effettuazione delle operazioni D8 – Trattamento Biologico, e D9 – Trattamento chimico fisico, quali definite nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06.
4. discariche per rifiuti speciali pericolosi e non, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti lapidei provenienti da attività di demolizione e costruzione richiamati nella tab. 1 del D.M. 3 agosto 2005;
5. impianti mobili previsti nell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06
6. impianti sperimentali previsti dall'art. 211 del D.Lgs. 152/06

Le operazioni di stoccaggio (D15 e R13), pretrattamento e messa in sicurezza di rifiuti pericolosi, raggruppamento e ricondizionamento (D13 e D14) sono preliminari e funzionali alle successive fasi di eliminazione e/o ricupero e pertanto non ricadono tra quelle soggette ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 su richiamato.

- è di competenza delle Province il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

1. impianti per il recupero di rifiuti pericolosi non di competenza regionale (operazioni R10, R11, R12, R13, R14);
2. impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi ad eccezione di quelli con capacità produttiva > 50 tonnellate/giorno che effettuano eliminazione di rifiuti attraverso operazioni D8 e/o D9 come richiamati nel D.Lgs. 59/05;
3. stazioni di trasferimento dei rifiuti

E', inoltre di competenza delle Province il rilascio dell'autorizzazione per l'uso agricolo dei fanghi.

- è di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

1. impianti di autorottamazione che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), messa in sicurezza e demolizione sul rifiuto 16.01.04* o di parti dello stesso, nonché pressatura (R3) sul rifiuto 16.01.06 o parti dello stesso, richiamate nel D.Lgs. 209/03 e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ovvero secondo l'operazione R14 richiamata nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06;
2. Impianti di rottamazione di apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose e loro componenti, come elencate nell'allegato 1B del D.Lgs. 151/05 che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), reimpiego, di messa in sicurezza e smontaggio dei rifiuti per il successivo avvio alle fasi di recupero o riciclo e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art.

183 del D.Lgs. 152/06 ovvero secondo l'operazione R14 richiamata nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

3. Gli impianti di rottamazione per il recupero, riciclo, reimpiego di apparecchiature fuori uso e loro componenti , come elencate nell'allegato 1B al D.Lgs. 151/05, non contenenti sostanze pericolose;
4. impianti di recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione;
5. discariche per rifiuti inerti lapidei provenienti da attività di demolizione e costruzione richiamati nella tab. 1 del D.M. 3 agosto 2005;

3. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della L.R. 27/98 e del D.Lgs. 152/06

3.1 Nuovi impianti

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 27/98 e del D.Lgs. 152/06 inizia per istanza di parte da presentarsi nel rispetto di quanto riportato nell'allegato A (A1 per le discariche) al presente documento.

L'autorità competente, nei successivi trenta giorni, procede alla preistruttoria della documentazione trasmessa e ne verifica la completezza.

Nel caso in cui vengano riscontrate difformità tra la documentazione richiesta e quella trasmessa, l'autorità competente sospende i termini e chiede all'istante di procedere, entro trenta giorni, all'integrazione di quanto richiesto. Dall'atto della presentazione delle integrazioni richieste torna a decorrere il termine su indicato; in caso di mancata integrazione nei tempi suddetti, l'autorità competente procede all'archiviazione d'ufficio dell'istanza.

Verificata la completezza della documentazione trasmessa, l'autorità competente provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento nel rispetto di quanto riportato nell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. e a convocare la conferenza di servizi

prevista dalla legge al fine di acquisire i pareri, nulla osta e assenzi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta. La data di convocazione deve essere fissata in modo da consentire la valutazione, da parte degli enti partecipanti, della documentazione tecnica. Il periodo intercorrente tra l'indizione e la convocazione della Conferenza dei servizi non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni.

La nota di convocazione dovrà essere accompagnata da una copia integrale della documentazione tecnica timbrata e siglata, sulla prima pagina di ciascun elaborato, dall'autorità competente. In caso di documentazione tecnica trasmessa su CD non riscrivibile a sezione chiusa, l'autorità competente produrrà copia dello stesso e la trasmetterà alle amministrazioni/uffici convocati in conferenza.

Alla conferenza devono essere sempre convocati:

- L'amministrazione comunale nel cui territorio viene realizzato l'intervento in quanto autorità deputata al rilascio dell'autorizzazione prevista dagli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS., dell'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura nonché l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06, nonché alla verifica della compatibilità dell'intervento con la destinazione urbanistica del territorio, con i regolamenti edilizi e con l'inquinamento acustico. Nel caso in cui l'intervento ricada in area ASI il parere di compatibilità con la destinazione urbanistica del territorio e con i regolamenti edilizi dovrà essere richiesto, in conferenza, al competente consorzio industriale.
 - L'amministrazione Provinciale nel cui ambito ricade l'intervento in quanto autorità deputata al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in corpo idrico ai sensi della parte III e V del D.Lgs. 152/06. L'amministrazione provinciale si esprime anche sulla coerente localizzazione dell'impianto nel territorio di competenza.
 - L'Area regionale "Rifiuti" che esprime il parere di competenza Regionale verificando la coerenza dell'intervento con la programmazione regionale.
- L'Area provvede, attraverso l'attivazione di apposite conferenze di servizi interne, ad acquisire, qualora necessari ai fini dell'istruttoria, i pareri di competenza di altre

Aree regionali (Urbanistica, Difesa del Suolo, Usi Civici, Danno e Valutazione di Impatto Ambientale) nonché il parere del Comitato tecnico Scientifico per l'Ambiente sull'impiantistica richiamata in progetto.

Al fine del rilascio del suddetto parere la Regione può avvalersi anche dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente.

- La ASL territorialmente competente che esprime il proprio parere tecnico sia per quanto attiene l'autorizzazione ai sensi del T.U.LL.SS. sia ai sensi del D.Lgs. 626/04 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro.
- L'istante, limitatamente al rappresentante legale o da persona dallo stesso delegata e il responsabile tecnico del progetto, al solo fine di fornire chiarimenti tecnici sugli elaborati trasmessi

Non sono ammessi a partecipare alla conferenza, se non come uditori, i rappresentanti delle suddette Amministrazioni o enti privi della necessaria delega di legge da redarsi in conformità all'allegato B.

I lavori della conferenza si concludono entro 90 giorni; la stessa può sospendere i lavori per richiedere, una sola volta, integrazioni alla documentazione tecnica trasmessa. Dalla consegna continuano a decorrere i termini su richiamati. Ove l'impianto debba essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, i termini su richiamati restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia da parte dall'autorità competente.

Fatto salvo per le discariche, per gli impianti del ciclo integrato dei rifiuti urbani e per gli ecocentri, la localizzazione di nuovi impianti deve avvenire, in coerenza con quanto stabilito nel piano regionale dei rifiuti approvato con DCR 112/03, privilegiando zone per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o di servizi dismesse. La deroga agli strumenti urbanistici vigenti prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 dovrà essere utilizzata solo in caso di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nei trenta giorni successivi alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi su richiamata, l'autorità competente procede al rilascio dell'autorizzazione richiesta ovvero

a dare comunicazione dell'avvio di un procedimento di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90.

L'autorizzazione, che secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/06 deve contenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione alla messa in esercizio dell'impianto, deve essere redatta riportando gli elementi minimi richiamati nell'allegato C ovvero, per le discariche, gli elementi minimi richiamati nell'art. 10 del D.Lgs. 36/03.

Prima della messa in esercizio, l'istante dovrà presentare il collaudo delle opere realizzate e le garanzie finanziarie di legge. Solo a seguito di tale presentazione l'autorità competente rilascia, entro trenta giorni decorsi i quali si riterrà positivamente rilasciata, la necessaria presa d'atto facendo obbligo al gestore, prima dell'attivazione dell'impianto, di dare comunicazione dell'inizio dell'attività all'autorità competente ai sensi dell'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06..

Eventuali deroghe al divieto di miscelazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 dovranno essere valutate sulla base delle competenze tecniche dell'azienda, della formazione del personale presente, dell'esistenza di procedure scritte di comportamento. In ogni caso la deroga potrà essere assentita solo se la società si avvalga di un laboratorio chimico certificato ISO 17025 e si doti, in ogni caso, di un laboratorio chimico interno all'impianto avente i requisiti minimi previsti dalle norme vigenti e che sia abilitato e qualificato per gli scopi per cui è richiesto. All'interno della stessa dovrà, inoltre, operare un responsabile tecnico avente i requisiti, in relazione alla quantità di rifiuti gestita, previsti nella categoria 6H dell'Albo delle imprese che esercita attività di gestione dei rifiuti.

3.2 Impianti esistenti

3.2.1 Varianti sostanziali e varianti non sostanziali

Per varianti sostanziali si intendono quelle a seguito delle quali gli impianti o le discariche esistenti aumentino, in misura del 10 %, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti o delle discariche all'autorizzazione rilasciata.

Non sono, pertanto, considerate varianti sostanziali:

- Gli aumenti della capacità trattata già autorizzata che non superino il 10%. A tal fine risulta necessario verificare che tale incremento non debba comportare modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
- La richiesta di codici di rifiuto aventi caratteristiche merceologiche simili a quelli già trattati purché tale richiesta non comporti incrementi nella quantità di rifiuti trattati o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti ovvero la richiesta non comporti variazioni alle quantità già autorizzate divise in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
- La richiesta di variazione delle quantità per tipologia di rifiuto all'interno della quantità complessivamente autorizzata;
- La sostituzione di macchinari esistenti con macchinari a più basso impatto ambientale.

In caso di varianti sostanziali, le procedure previste sono quelle richiamate per i nuovi impianti. In caso di impianti preesistenti realizzati in aree a destinazione urbanistica diversa da quella richiamata nel piano di gestione dei rifiuti approvato con DCR 112/02, la modifica o l'ampliamento dell'impianto potrà essere concessa solo a seguito della predisposizione di un apposito studio che valuti sia ambientalmente che geologicamente l'idoneità del sito.

Nel caso di varianti non sostanziali, il rilascio del necessario nulla osta dovrà avvenire entro 30 giorni previa acquisizione e valutazione tecnica della domanda e di una specifica relazione tecnica asseverata attestante la non ricadenza della modifica proposta tra le fattispecie richiamate nell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98.

I nulla osta, predisposti secondo quanto riportato nell'allegato D, devono essere trasmessi all'amministrazione provinciale competente per le verifiche di propria competenza.

3.2.2 Rinnovo delle autorizzazioni esistenti

Il rinnovo delle autorizzazioni esistenti deve essere richiesto almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in essere attraverso la predisposizione del modello di cui all'allegato E.

Al fine di evitare danni al sistema produttivo con ricadute negative sui livelli economico occupazionali, tale termine deve considerarsi indicativo. In caso di ritardo nella presentazione, l'Amministrazione non potrà, in ogni caso, garantire il completamento dell'iter istruttorio prima della scadenza del vigente atto di autorizzazione.

L'autorità competente, verificata la completezza della documentazione trasmessa, effettua un sopralluogo presso l'impianto. A tale sopralluogo partecipa l'Autorità Competente che può richiedere, ai fini di una valutazione tecnica, il supporto di soggetti pubblici o privati.

Nel corso del sopralluogo, in relazione alle BAT richiamate nelle linee guida recanti criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 372/99 – Gestione dei Rifiuti, l'Autorità Competente può richiedere interventi migliorativi all'impianto esistente ovvero azioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria volti a garantire la piena efficienza dei presidi ambientali. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo un cronoprogramma da concordarsi tra l'istante e l'Autorità Competente.

In caso si riscontrino situazioni che possono comportare rischi di inquinamento, si procede alla sospensione dell'autorizzazione per tutto il periodo necessario, in ogni caso non superiore a sei mesi decorsi i quali si procederà alla chiusura del procedimento con esito negativo, alla realizzazione delle opere o alla predisposizione di procedure

necessarie a garantire la corretta gestione dell'impianto. Al termine dei suddetti lavori l'impianto dovrà essere sottoposto ad un nuovo collaudo da parte di tecnici abilitati. Nei trenta giorni successivi al sopralluogo con esito favorevole ovvero, al deposito del collaudo sopra richiamato, l'autorità competente procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione esistente. Nei successivi 60 giorni al rilascio dell'atto di rinnovo dell'autorizzazione, l'istante dovrà presentare le garanzie finanziarie di legge.

6. Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 59/05 per gli impianti richiamati nell'allegato I punto 5 del medesimo D.Lgs.

4.1 Impianti nuovi o da sottoporre a modifica sostanziale

Nelle more del coordinamento della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale e la V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ovvero in caso di mancato adeguamento, per il periodo previsto dall'art. 35 del citato D.Lgs., l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 59/05 per i nuovi impianti ancora da realizzare o in caso di modifica sostanziale agli impianti esistenti, è rilasciata dall'Area Rifiuti della Regione Lazio.

Presso l'Area è individuata un'apposita stanza presso la quale depositare i documenti e gli atti inerenti il procedimento ai fini della consultazione del pubblico.

La documentazione deve essere conforme a quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2006 n. 288 pubblicata sul B.U.R.Lazio n. 16 del 10 giugno 2006 – Supp. Ordinario n. 4.

Nel caso in cui la documentazione su richiamata non risulti completa l'Area chiede all'istante di integrare la stessa e sospende i termini di legge. Gli stessi tornano a decorrere dalla data di consegna degli elaborati integrativi richiesti. Nel caso in cui le integrazioni non pervengano entro il termine massimo di 60 giorni, il procedimento viene concluso con esito negativo.

Verificata la completezza della documentazione trasmessa, l'Autorità Competente, nei successivi trenta giorni, provvede a dare comunicazione di avvio del procedimento nel rispetto di quanto riportato nell'art. 8 della L.241/90 affinché il gestore provveda entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, alla pubblicazione, a sua cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, ovvero, nei casi di legge, a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore nonché dell'indicazione del luogo dove prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Successivamente all'avvio del procedimento, l'autorità competente procede a convocare la conferenza di servizi prevista dalla legge al fine di acquisire i pareri, nulla osta e assenti necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta. La data di convocazione, salvo in casi di particolare urgenza che devono essere in ogni caso motivati nella lettera di convocazione, deve essere fissata in modo da consentire la valutazione, da parte degli enti partecipanti, della necessaria valutazione tecnica. In tal caso il periodo intercorrente tra la data di indicazione e la data di convocazione della Conferenza dei servizi non dovrà essere inferiore a 20 giorni e non dovrà essere superiore a 30 giorni.

La nota di convocazione dovrà essere accompagnata da una copia integrale della documentazione tecnica timbrata e siglata, sulla prima pagina di ciascun elaborato, dall'autorità competente. In caso di documentazione tecnica trasmessa su CD non riscrivibile a sezione chiusa, l'autorità competente produrrà copia dello stesso e la trasmetterà alle amministrazioni/uffici convocati in conferenza.

Alla conferenza devono essere sempre convocati:

- L'amministrazione comunale nel cui territorio viene realizzato l'intervento in quanto autorità deputata al rilascio dell'autorizzazione prevista dagli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.SS., dell'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura nonché l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06, nonché alla verifica della compatibilità dell'intervento con la destinazione

urbanistica del territorio, con i regolamenti edilizi e con l'inquinamento acustico. Nel caso in cui l'intervento ricada in area ASI il parere di compatibilità con la destinazione urbanistica del territorio e con i regolamenti edilizi dovrà essere richiesto, in conferenza, al competente consorzio industriale.

- L'amministrazione Provinciale nel cui ambito ricade l'intervento in quanto autorità deputata al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in corpo idrico ai sensi della parte III e V del D.Lgs. 152/06. L'amministrazione provinciale si esprime anche sulla coerente localizzazione dell'impianto nel territorio di competenza.
- L'Area regionale "Rifiuti" che esprime il parere di competenza Regionale verificando la coerenza dell'intervento con la programmazione regionale.
L'Area provvede, attraverso l'attivazione di apposite conferenze di servizi interne, ad acquisire, qualora necessari ai fini dell'istruttoria, i pareri di competenza di altre Aree regionali (Urbanistica, Difesa del Suolo, Usi Civici, Danno e Valutazione di Impatto Ambientale) nonché il parere del Comitato tecnico Scientifico per l'Ambiente sull'impiantistica richiamata in progetto.
- ARPA Lazio che esprime il parere di competenza sul programma di autocontrollo e monitoraggio ambientale predisposto dall'istante verificandone la conformità alle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 372/99 - Supp. Ord. N. 10 – G.U. n. 135 del 13/06/2005. L'Arpa Lazio, inoltre, supporta la Regione Lazio per le valutazioni tecniche sull'opportunità, modalità e procedure alla deroga al divieto di miscelazione previsto dalla legge.
- La ASL territorialmente competente che esprime il proprio parere tecnico sia per quanto attiene il supporto tecnico al comune per il rilascio dei pareri ai sensi del T.U.L.L.SS. sia ai sensi del D.Lgs. 626/04 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro.
- L'istante, limitatamente al rappresentante legale o da persona dallo stesso delegata e il responsabile tecnico del progetto, al solo fine di fornire chiarimenti tecnici sugli elaborati trasmessi

Non sono ammessi a partecipare alla conferenza, se non come uditori, i rappresentanti delle suddette Amministrazioni o enti privi della necessaria delega di legge da redarsi in conformità all'allegato B.

I lavori della conferenza si concludono entro 90 giorni. La stessa può sospendere i lavori per richiedere, una sola volta, integrazioni alla documentazione tecnica trasmessa. I tempi di consegna delle integrazioni devono essere definiti in sede di conferenza ed, in ogni caso non dovranno essere inferiori ai trenta giorni. In caso di consegna delle integrazioni richieste oltre il periodo definito, in carenza di giustificato e documentato motivo, l'Autorità Competente procederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs. 59/05.

Fino alla consegna delle integrazioni richieste i termini per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 5 comma 12 nonché quelli di cui all'art. 5 comma 10 restano sospesi.

Entro 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'autorità competente valutate le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi e considerate le osservazioni degli interessati pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso, procede al rilascio dell'autorizzazione richiesta ovvero a dare comunicazione dell'avvio di un procedimento di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 241/90.

Ove l'impianto debba essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, i termini su richiamati restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia da parte dell'autorità competente. In tal caso, la consultazione del pubblico è ricondotta nell'ambito della procedura VIA ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

4.2 Impianti esistenti o in funzione dal 10 novembre 2000 non sottoposti a modifiche sostanziali

Gli impianti esistenti che hanno già presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata nei tempi previsti nei termini di legge sono autorizzati dall'Area Rifiuti.

Nei trenta giorni successivi, l'Area Rifiuti verifica la completezza amministrativa e tecnica della domanda e della documentazione richiesta e dà comunicazione di inizio del procedimento affinché il gestore provveda alla pubblicazione di legge.

Nel caso in cui la documentazione su richiamata non risulti completa l'area chiede all'istante di integrare la stessa e dà comunicazione del termine entro cui le integrazioni dovranno pervenire e sospende i termini di legge.

In caso di consegna delle integrazioni richieste oltre il periodo definito, in carenza di giustificato e documentato motivo, l'Autorità Competente procederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs. 59/05.

I termini di cui sopra tornano a decorrere dalla data di consegna degli elaborati integrativi richiesti.

Successivamente all'avvio del procedimento, l'autorità competente convoca la conferenza di servizi nel rispetto dei tempi su richiamati invitando le seguenti amministrazioni:

- il comune territorialmente competente
- la Provincia territorialmente competente

L'Area rifiuti , predispone un documento tecnico costituente la base di decisione per la successiva adozione del provvedimento di autorizzazione.

Il documento deve valutare la relazione tecnica e la documentazione trasmessa ed individuare, attraverso la comparazione con le BAT richiamate nelle linee guida recanti criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 372/99 – Gestione dei Rifiuti gli interventi necessari al miglioramento del complesso IPPC

Acquisisce, inoltre, il parere di ARPA Lazio sul programma di autocontrollo e monitoraggio ambientale predisposto dall'istante verificandone la conformità alle linee

guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 372/99 - Supp. Ord. N. 10 – G.U. n. 135 del 13/06/2005.

Al fine di non aggravare il procedimento amministrativo, nel caso di discariche per le quali è intervenuto l'atto di approvazione del piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 36/03 - soddisfacendo le stesse i requisiti tecnici di cui al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 59/05 - l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dall'Area Rifiuti, previa sola acquisizione del parere di ARPA Lazio sul programma di autocontrollo e monitoraggio ambientale

In sede di conferenza:

il Comune, considerando:

- l'identificazione urbanistica del complesso IPPC che comprende anche una descrizione, nell'intorno di 500 m, del territorio considerando, in particolare, la presenza di eventuali siti ritenuti sensibili;
- l'identificazione ambientale del territorio che comprende la verifica dell'esistenza di vincoli ambientali;
- la presenza di criticità ambientali generate dalle emissioni nel tempo;
- la presenza di contenziosi di carattere ambientale con i cittadini o con insediamenti vicini;
- le iniziative poste in essere dalla P.A. per limitare dette criticità

esprime il proprio parere tenendo conto:

- che l'impianto è esistente e già insediato da tempo nel territorio comunale;
- che l'impianto inserito nel contesto del territorio non può essere modificato solo attraverso prescrizioni tecnico urbanistiche ma deve essere valutato l'insieme delle criticità territoriali ed ambientali con le migliori tecniche economicamente

sostenibili che il gestore intende mettere in atto, nonché i tempi di adeguamento per attuarle;

- dell'esame ambientale e territoriale su richiamato;
- dei rumori provenienti dall'impianto
- altre situazioni specifiche.

Il parere comunale deve riportare :

- l'assenso o il dissenso del comune sull'esercizio del complesso IPPC in base alle considerazioni su richiamate;
- le eventuali motivate richieste di prescrizioni di natura territoriale ed ambientale coerenti con le competenze del comune stesso;
- l'indicazione di eventuali autorizzazioni di natura ambientale comunali al fine di avere un confronto con i dati forniti dal gestore.

La Provincia considerando:

- l'identificazione territoriale del complesso IPPC con particolare riferimento ai corsi d'acqua superficiali e sotterranei e la viabilità;
- l'identificazione ambientale del territorio attraverso la descrizione di vincoli/piani provinciali che coinvolgono il territorio comunale dove è ubicato l'impianto che possono creare criticità su detto territorio;
- la descrizione delle criticità ambientali con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, in corpo idrico

e tenendo conto:

- che l'impianto è esistente e già insediato da tempo nel territorio comunale;
- che l'impianto, inserito nel contesto del territorio, non può essere modificato solo attraverso prescrizioni tecnico urbanistiche ma deve essere valutato l'insieme delle criticità territoriali ed ambientali con le migliori tecniche economicamente

sostenibili che il gestore intende mettere in atto, nonché i tempi di adeguamento per attuarle;

- dell'esame ambientale e territoriale su richiamto;
- di altre situazioni specifiche.

Il parere provinciale deve riportare :

- l'assenso o il dissenso della Provincia sull'esercizio del complesso IPPC in base alle considerazioni su richiamate;
- le eventuali motivate richieste di prescrizioni di natura territoriale ed ambientale coerenti con le competenze della Provincia;
- l'indicazione di eventuali autorizzazioni di natura ambientale comunali al fine di avere un confronto con i dati forniti dal gestore.

I lavori della conferenza si concludono entro 90 giorni. La stessa può sospendere i lavori per richiedere, una sola volta, integrazioni alla documentazione tecnica trasmessa. I tempi di consegna delle integrazioni devono essere definiti in sede di conferenza ed, in ogni caso non dovranno essere inferiori ai trenta giorni. In caso di consegna delle integrazioni richieste oltre il periodo definito, in carenza di giustificato e documentato motivo, l'Autorità Competente procederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16 comma 6 del D.Lgs. 59/05.

Fino alla consegna delle integrazioni richieste i termini per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 5 comma 12 nonché quelli di cui all'art. 5 comma 10 restano sospesi.

Entro 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'autorità competente valutate le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi e considerate le osservazioni degli interessati pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso, procede al rilascio dell'autorizzazione richiesta ovvero a dare

comunicazione dell'avvio di un procedimento di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 241/90.

In considerazione dei tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni e delle scadenze di legge, in presenza di pareri non motivati o in caso di mancata partecipazione alla su richiamata conferenza, il responsabile del procedimento, decorsi i termini di legge,

procede d'ufficio alle necessarie valutazioni tecniche e adotta, in considerazione dei contenuti riportati nella relazione tecnica depositata, l'autorizzazione richiesta ovvero a dare comunicazione dell'avvio di un procedimento di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90.

5. Aspetti particolari da considerare in fase di rilascio delle autorizzazioni

5.1 Criteri da applicare per la scelta delle priorità

Nel determinare le modalità di evasione delle pratiche esistenti, l'autorità competente dovrà tenere conto:

- delle scadenze di legge con particolare riferimento ai piani di adeguamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 3/03 e delle autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti esistenti ai sensi del D.Lgs. 59/05;
- dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze
- della minore o maggiore complessità dell'istruttoria.

5.2 Impianti autorizzati e Valutazione di Impatto Ambientale

Gli impianti esistenti, che dalla data di entrata in vigore della normativa sulla valutazione di impatto ambientale hanno subito modificazioni ritenute sostanziali, e i nuovi impianti realizzati successivamente a detta data che, ricadendo, sia gli uni che gli

altri, nelle casistiche richiamate negli allegati A o B dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/06, non sono mai stati sottoposti a valutazione di impatto ambientale, vengono sottoposti alla suddetta procedura all'atto del primo rinnovo utile ovvero all'atto della richiesta di modifiche alla autorizzazione rilasciata ovvero su richiesta delle stesse. In tal caso la valutazione da parte degli uffici competenti dovrà essere effettuata considerando i parametri richiamati nel piano di emergenza dei rifiuti del Lazio per gli impianti esistenti.

In sede di prima applicazione limitatamente ai progetti già depositati presso gli uffici regionali, provinciali e comunali alla data di approvazione delle presenti linee guida e al fine di consentire la normale prosecuzione delle attività in essere, la procedura suddetta può essere inserita quale prescrizione all'interno dell'atto di autorizzazione .

Nel caso si riscontrino, a seguito della suddetta procedura, un'incompatibilità ambientale del sito rispetto al contesto esistente, previa valutazione dei rischi conseguenti alla permanenza dell'attività in termini igienico sanitari ed ambientali, si dovrà concordare con il gestore un programma di delocalizzazione dell'attività e di ripristino e/o messa in sicurezza del sito esistente.

5.3 Requisiti minimi del Responsabile Tecnico degli Impianti di Gestione dei Rifiuti

In fase di valutazione dei requisiti soggettivi, l'Autorità Competente dovrà verificare che il direttore tecnico possieda i requisiti minimi previsti, per categoria e classe, dall'Albo Nazionale imprese gestione rifiuti.

In caso di società esistenti, l'Autorità competente dovrà prescrivere l'adeguamento a tale disposizione entro un massimo di un anno dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione o modifica o rinnovo.

5.4 Variazioni societarie

In caso di variazioni societarie che comportano:

- passaggio di titolarità di ditta individuale
- conferimento di ditta individuale in società
- fusione di due o più società
- fusione mediante incorporazione
- variazione di ragione sociale

le autorizzazioni in essere restano valide ma resta a carico dell'amministrazione procedente verificare la permanenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

Ai fini della necessaria istruttoria, che dovrà completarsi entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, le società interessate da variazione dovranno produrre:

- atto notarile relativo alla variazione intervenuta;
- dichiarazione di subentro in tutti gli obblighi riportati nell'autorizzazione esistente
- dichiarazione da parte di idonea Banca o Assicurazione al rilascio delle garanzie finanziarie di legge;
- certificazione del possesso dei requisiti di moralità previsti dalla legge da parte del/i rappresentanti legali della società;
- atto di conferimento incarico al responsabile tecnico dell'impianto e relativa accettazione
- certificazione del possesso dei requisiti di moralità previsti dalla legge da parte del/i rappresentanti legali della società;

In caso di cessione di ramo d'azienda, l'Amministrazione, oltre a quanto sopra, dovrà verificare che la cessione riguardi lotti autonomi e funzionali di impianti già autorizzati.

In tal caso per lotto deve intendersi una struttura impiantistica facilmente individuabile e fisicamente perimetrabile autonoma anche per quanto riguarda i presidi ambientali minimi quali: sistema di raccolta delle acque, impiantistica di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sistemi di pesatura e di controllo qualitativo etc.

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, la documentazione su richiamata dovrà essere integrata da una perizia tecnica asseverata redatta e firmata da tecnico specializzato, non incompatibile, che attesti quanto richiamato in precedenza.

.